

**Allegato 4**

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI GIORNALISTICI E  
INFORMATIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

**relativo al lotto 7**

TRA

Il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, codice fiscale 80143490581 – di seguito indicato anche come “Committente” in persona del/la \_\_\_\_\_ nella sua qualità di .....

E

l’Agenzia....., di seguito indicata anche come “Fornitore” , con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_

OPPURE

\_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come “Fornitore”, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_,  
repertorio n. \_\_\_\_\_

#### VISTI

- la determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2017 con la quale è stato previsto lo svolgimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in lotti, per l'affidamento della fornitura di servizi giornalistici e informativi a mezzo di agenzie di stampa in favore del Committente;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnico ed economica presentata dal Fornitore in data \_\_\_\_\_ relativa alla partecipazione al lotto 7;

#### PREMESSO

- che il Committente - Consiglio regionale del Lazio - è il fruitore diretto dei servizi oggetto del presente contratto;
- che in adempimento della delibera 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, questa Amministrazione ha provveduto ad identificare il presente contratto con il lotto CIG \_\_\_\_\_ ;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento dei servizi giornalistici ed informativi mediante procedura ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. ;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ della procedura di cui sopra e ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'offerta tecnica, dal presente contratto, dal bando di gara, dal capitolato tecnico dal disciplinare di gara e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza

ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel capitolato e negli altri documenti di gara;

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e il Committente ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- che il Fornitore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 marzo 2015, n. 18;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

(Valore delle premesse e della documentazione di gara)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, in particolare il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e fonte di reciproche obbligazioni.

### Articolo 2

(Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata:
  - a) dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica ed economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative

rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.

### Art. 3

#### (Durata)

1. Il presente contratto ha una durata di 24 mesi e decorre dal .....fino al .....ed impegna il Fornitore fin dal momento della stipula. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte del Committente.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
3. La durata del presente contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione di eventuali procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'efficacia del contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

### Art. 4

#### (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità)

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. I servizi oggetto del contratto saranno utilizzati dal Committente esclusivamente per finalità istituzionali.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosi il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

#### Art. 5

##### (Obbligazioni specifiche del Fornitore)

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto, anche a:
  - a) eseguire le prestazioni ed i servizi oggetto di gara, e quindi del presente contratto, alle condizioni, modalità e nel rispetto dei livelli stabiliti nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara, in particolare nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
  - b) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e negli atti da questo richiamati;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

- organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - f) rispettare tutte le indicazioni relative alla corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Committente tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese di cui al capitolato tecnico e all'offerta tecnica.
  3. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica proposta dal Fornitore stesso.

#### Art. 6

##### (Varianti)

1. Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

#### Art. 7

##### (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 8

##### (Divieto di cessione e subappalto)

1. Il Fornitore non potrà cedere a terzi il contratto né procedere al subappalto, totale o parziale.

2. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.
3. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### Art. 9

##### (Corrispettivo)

1. Il Committente si impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l'importo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso.
3. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento dei servizi di cui al capitolato tecnico e all'offerta tecnica.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio o alea.

#### Art. 10

##### (Modalità di pagamento dei corrispettivi. Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il corrispettivo di cui all'art. 9 è erogato con scadenza trimestrale, previa ricezione da parte dell'Amministrazione di fattura elettronica posticipata (codice IPA ....) in conformità alla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché al presente contratto, detratta la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, più IVA di legge. Tali ritenute periodiche le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'effettuazione di

- verifica di conformita' da parte dell'Amministrazione e previo rilascio del documento unico di regolarita' contributive.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura elettronica a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del trimestre. L'Amministrazione provvede al pagamento, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa effettuazione di controlli sulla regolarità del servizio e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere intestata al Consiglio regionale del Lazio, Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza, Via della Pisana 1301, 00163 Roma, Codice Univoco Ufficio QOVQVH, C.F. 80143490581, indicando gli estremi della determinazione di aggiudicazione ed il CIG ..... (*corrispondente al lotto aggiudicato*). L'Amministrazione provvederà, in base a quanto previsto dalla normative vigente, a versare la quota dell'IVA direttamente all'Erario.
  3. Per il pagamento dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, il Fornitore comunica, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., il/i seguente/i rapport/i di conto corrente dedicato/i: .....rispetto al/ai quale/i è/sono delegato/i ad operare .....(*nominativo/i*) in qualità di .....C.F. ....
  4. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa allo stesso conto corrente dedicato ovvero al/ai soggetto/i delegato/i ad operare su di esso. Le relative deleghe, complete di codice fiscale del delegato, sono versate agli atti dell'Amministrazione. E' nulla e costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni forma di pagamento effettuata in difformità da quanto sopra previsto, con l'applicazione dell'obbligo della conseguente comunicazione del fatto alla competente Prefettura - UTG, nei prescritti termini.
  5. Le informazioni relative alle modalità di emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture elettroniche sono disponibili nelle pagine web del portale dell'Amministrazione al seguente indirizzo, a cui si rimanda per informazioni di carattere tecnico e procedurale:  
<http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidetail&id=30#.WbkNRMirQ2w>.

#### Art. 11

(Detrazioni, penali e clausola risolutiva)

1. In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta tecnica - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili al Fornitore - il Committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'Agenzia, applicherà le seguenti

detrazioni e/o penali:

- a) in caso di omessa realizzazione dei servizi o approfondimenti/speciali ovvero di mancata diffusione degli stessi rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, riduzione del corrispettivo in misura proporzionale oltre l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo contrattuale complessivo;
  - b) in caso di difforme realizzazione dei servizi o approfondimenti/speciali, per ciascun servizio o approfondimento/speciale risultato difforme rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;
  - c) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a) del presente articolo, in caso di mancata presenza nella sede consiliare – ovvero in altra sede ove ha luogo l'evento istituzionale - del redattore o del collaboratore in occasione dell'approvazione di leggi regionali, dello svolgimento di sedute straordinarie del Consiglio regionale o di eventi istituzionali segnalati dal Committente al Fornitore, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;
  - d) per ogni episodio di ridotta diffusione dei servizi o approfondimenti/speciali rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, penale pari al 1% dell'importo contrattuale complessivo.
2. Le penali di cui ai commi 1 e 2 potranno essere applicate anche a valere, in tutto o in parte, sulla liquidazione relativa al trimestre successivo a quello in cui si è verificata la mancata fruibilità dei servizi, rilevata all'esito dei controlli effettuati dal Committente.
  3. Il Committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto ovvero, in caso di mancata fruibilità dei servizi, imputabile all'Agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni. In tali casi il Committente ha diritto a ritenere definitivamente la cauzione e di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
  4. Il Committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Art. 12  
(Cauzione definitiva)

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver costituito una garanzia definitiva in favore del Committente in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la garanzia definitiva verrà ritenuta.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. La garanzia prestata opera nei confronti del Committente a partire dalla data di stipula del presente contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti nei confronti del Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 13  
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)

1. Il Fornitore espressamente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione, intervento o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate per facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara che, a decorrere dal 28 novembre 2012 – data di entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001- non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Consiglio regionale del Lazio entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dello stesso Fornitore, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della suddetta Amministrazione;

e) si obbliga, per l'esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 marzo 2015, n. 18, di cui dichiara di avere preso visione tramite consultazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, Sezione "Amministrazione Trasparente", al link:

[http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio\\_regionale/tbl\\_atti\\_generali/Codice\\_Compportamento\\_Personale\\_Consiglio.pdf](http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Codice_Compportamento_Personale_Consiglio.pdf)

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 14

(Protezione del diritto d'autore e tutela delle banche dati)

1. Il Fornitore dichiara di essere titolare del diritto di utilizzazione economica dei notiziari e non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle informazioni.

2. Il Fornitore risponde dell'esattezza della citazione della fonte, ma non dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni riportate, delle quali rimangono unici responsabili gli autori delle dichiarazioni stesse.

3. Il Committente dà atto che le notizie e le informazioni fornite sono proprietà esclusiva del Fornitore, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. Il Committente conviene che i servizi e i testi delle notizie sono sottoposti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore, nonché del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 in materia di tutela giuridica delle banche dati.

4. Il Committente si fa obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei servizi e nelle banche dati, impegnandosi all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

5. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

6. Qualora venga promossa nei confronti del Committente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui servizi acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

7. Il Committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce al Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

8. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, questi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando o

ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### Art. 15

##### (Trattamento dei dati personali)

1. Il Fornitore si impegna, in ragione della sottoscrizione del presente contratto e per conto del Committente Consiglio regionale – di seguito nel presente articolo denominato “Titolare” – ad eseguire il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto delle libertà fondamentali delle persone fisiche e del diritto alla protezione dei dati personali alle medesime riconosciuto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e dal Regolamento (UE) n. 2016/679, pubblicato il 4 maggio 2016 sulla G.U.U.E. - di seguito nel presente articolo denominato “Regolamento”, che il Fornitore dichiara di conoscere e che si impegna ad applicare con la sottoscrizione del presente contratto.

2. Il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, si impegna a trattare i dati nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare attraverso il presente articolo e coincidenti con il combinato disposto delle normative di cui al comma 1, in particolare con i principi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento in materia di liceità del trattamento nonché dell’art. 32 in materia di sicurezza.

3. Il Fornitore si obbliga ad adottare, a seguito di congrua valutazione dei rischi riferita ai processi tecnologici adottati in relazione allo specifico trattamento dei dati richiesto dal presente contratto, tutte le misure tecnico-organizzative volte a scongiurare casi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale a dati trasmessi dal Titolare e conservati o comunque trattati dal Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento.

4. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento, ad informare senza ritardo il Titolare dell’eventuale violazione dei dati personali che si dovesse verificare.

#### Art. 16

##### (Responsabile delle prestazioni)

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti del Committente.

2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_; indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

#### Art. 17

##### (Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, etc.

2. Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato nonché le spese di pubblicazione dell’estratto dal bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani aventi particolare diffusione nel Lazio, anticipate dal Committente, dovranno essere rimborsate dal Fornitore in misura proporzionale al valore del lotto di cui è risultato aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 18

(Controversie)

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente contratto, e comunque a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Roma.

2. In caso di mancata definizione delle controversie ai sensi del comma 1, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19

(Clausole finali)

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza esso non viene sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile sono specificatamente accettate ed approvate le condizioni e le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 19.*